



**COMUNE DI BRUGNATO**  
Provincia di La Spezia

Originale

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 13 Del 29-03-17

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI  
MICROPROGETTI DI INTERESSE LOCALE**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>FABIANI CORRADO</b>	<b>P</b>	<b>VENTURINI ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>CIOCCONI MAURIZIO</b>	<b>P</b>	<b>ZAGARELLA ANDREA</b>	<b>A</b>
<b>ABBA DAVIDE</b>	<b>P</b>	<b>BRONZINA CRISTINA</b>	<b>P</b>
<b>DODI FABIO</b>	<b>P</b>	<b>NATALE DAVIDE</b>	<b>P</b>
<b>PIETRONAVE SANDRA</b>	<b>P</b>	<b>MADRIGNANI ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>PIAGGI LUCA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor FABIANI CORRADO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.




## COMUNE DI BRUGNATO

Provincia di La Spezia

**Oggetto:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MICROPROGETTI DI INTERESSE LOCALE



**PARERE:** Favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato  
FABIANI CORRADO



**PARERE:** Favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato  
VINCENZI GIULIANA



Il **Sindaco** informa preliminarmente che si è svolta apposita seduta di Commissione consiliare, anche in seconda convocazione, per affrontare la materia.

Interviene quindi il **Consigliere Venturini**, il quale illustra il punto all'ordine del giorno su invito del Sindaco.

Il **Sindaco** ringrazia quindi tutte le persone che operano all'interno dell'Ufficio Tecnico per l'impegno profuso in assenza del responsabile del servizio titolare di posizione organizzativa.

Il **Consigliere Venturini** prosegue la relazione sul punto, richiamandosi al contenuto della proposta. Si riferisce all'esito della seduta della Commissione consiliare, nel corso della quale sono state sollevate alcune eccezioni, in primo luogo con riferimento all'articolo 1 comma 6 e il particolare alle competenze della giunta comunale in materia di rilascio di contributi a favore delle iniziative di microprogetti. L'articolo 189 del D.Lgs 50 del 2016 non prevede oneri a carico dell'ente, ma l'Amministrazione proponente ritiene di aiutare la popolazione a fronte di particolari situazioni degne comunque di tutela.

Conferma quindi che in ogni caso gli uffici comunali devono valutare tutte le richieste in ordine alla fattibilità e al rispetto delle regole, posto che in sostanza trattasi di un lavoro pubblico a tutti gli effetti.

Con riferimento all'articolo 3, evidenzia che è escluso il pagamento della COSAP solo per i promotori dell'intervento ed esclusivamente con riferimento ai lavori da realizzare.

Il **Consigliere Bronzina** osserva che tale previsione poteva dar luogo ad interpretazioni distorte tese a favorire agevolazioni non previste in materia di pagamento della COSAP e al di fuori del caso di specie.

Il **Consigliere Venturini** replica che l'Ufficio Tecnico deve in ogni caso valutare il progetto entro 20 giorni.

Prosegue il **Consigliere Venturini**, soffermandosi sulla previsione dell'articolo 3 relativo ai requisiti del soggetto proponente. L'articolo 189 del D.Lgs 50 del 2016 fa sempre riferimento a gruppi e non a singoli cittadini. Sarebbe opportuno prevedere invece anche questa possibilità.

Il **Consigliere Natale** osserva che già in occasione della precedente Commissione erano state evidenziate delle incongruenze che avevano portato poi al ritiro della proposta.

Osserva come l'attuale proposta dell'Amministrazione sia condivisibile a livello generale. La documentazione precedente depositata non era accettabile sia sotto il profilo amministrativo, in quanto erano previsti riferimenti al vecchio codice degli appalti, sia sotto l'aspetto concreto, tenuto conto degli importi previsti nell'ambito dei quali era possibile avviare un micro progetto.

Prosegue, osservando come il regolamento da approvare ad oggi abbia pochissimi punti su cui discutere, ma che occorre esaminarli per assicurare il rispetto della normativa vigente.

Precisa che la legge nazionale a supporto dell'adozione del presente regolamento non fa riferimento a contributi da riconoscere ad associazioni di volontariato, ma riguarda invece esclusivamente l'istituto del microprogetto, che non può quindi essere disciplinato dalla normativa comunale in modo diverso rispetto a quanto previsto a livello nazionale. In particolare non possono essere previsti oneri a carico dell'Ente perché ciò è in contrasto con l'articolo 189 più volte citato. Non occorre quindi fare delle forzature che poi possono essere oggetto di sanzione.

Le stesse considerazioni valgono poi anche in merito alla qualificazione dei soggetti promotori. I soggetti promotori non possono essere singoli cittadini, ma esclusivamente gruppi organizzati. Chiede in tal senso di modificare il regolamento.

Ribadisce che non si tratta di disciplinare protocolli d'intesa con associazioni, ma di regolamentare i microprogetti nel territorio comunale nel rispetto delle regole delle opere pubbliche.

In conclusione loda l'iniziativa dell'Amministrazione, ma chiede la modifica dei punti come sopra richiamati.

Interviene il **Segretario comunale**, il quale osserva come quanto contenuto nell'articolo 6, comma 2, e nell'art. 3, comma 1, non possa essere oggetto di fraintendimento e cioè che l'esclusione della COSAP trova applicazione solo in presenza di microprogetti e limitatamente alla realizzazione degli stessi e che inoltre il soggetto promotore possa essere solo un gruppo di persone associate in vario modo. Con riferimento invece alla possibilità di un intervento della Giunta comunale, così come previsto nell'articolo 1 comma 6, osserva come la normativa non sia così chiara come prospettato, tenuto conto anche della previsione di oneri a carico dell'ente

anche in altre fattispecie similari. Precisa inoltre che l'assenza di oneri sembra essere prevista solo nella fase della presentazione della proposta operativa da parte dei promotori.

Il **Consigliere Bronzina** osserva come non possono essere posti a carico dell'ente oneri economici e che la previsione dell'esclusione della COSAP non è chiara e può dar luogo a fraintendimenti.

Propone quindi di modificare l'articolo 6 comma 2, aggiungendo le espressioni in calce "*per la durata dell'intervento*".

Il **Sindaco** chiarisce che anche altre amministrazioni hanno adottato un regolamento simile a quello proposto.

Osserva come, in comuni di dimensioni analoghe a quella di Brugnato, la presenza di gruppi di cittadini che si attivano è un po' più complessa rispetto a realtà più grandi. Conferma inoltre la volontà dell'A.C. di incentivare l'avvio di iniziative di salvaguardia del territorio.

Ribadisce che il problema della COSAP non esiste in concreto in quanto, di norma, per i lavori pubblici o interventi ad essi assimilati non è previsto il pagamento di tale canone.

Il **Consigliere Natale** a questo punto effettua dichiarazione di voto. Afferma di comprendere le intenzioni dell'Amministrazione e che per tale motivo non si intende esprimere voto contrario, ma solo una volontà di astenersi e ciò in relazione alle osservazioni come sopra evidenziate.

Ribadisce che a suo avviso la collaborazione economica da parte dell'Ente non rientra nel caso di specie, anche se può essere applicata in altri casi, come le iniziative di volontariato e il riconoscimento di contributi ad associazioni per lo svolgimento di servizi di interesse generale.

Trattasi di ipotesi diverse che devono essere regolamentate diversamente.

Entra alle ore 21:40 il Consigliere Zagarella.

Il **Consigliere Venturini** informa il Consiglio comunale che ad oggi il limite per ricorrere a tale istituto è di € 40.000,00 oltre IVA. Ribadisce comunque la volontà dell'Amministrazione Comunale di aiutare l'avvio di tali iniziative.

Interviene il **Consigliere Madrignani**, il quale afferma come un microprogetto non possa essere presentato con richiesta di oneri a carico dell'Ente.

Il **Sindaco** in conclusione propone quindi l'approvazione del regolamento così come emendato nell'art. 6, comma 2.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

**VISTO** in particolare l'art. 189 della suddetta legge riferito agli "*Interventi di sussidiarietà orizzontale*";

**PRECISATO** che lo scopo della legge è quello di consentire a gruppi di cittadini organizzati di formulare proposte all'ente locale territoriale competente per la realizzazione di opere di interesse locale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti;

**CONSIDERATO** che gli enti locali possono disciplinare le attività ed i processi inerenti i procedimenti in argomento mediante l'adozione di apposito regolamento;

**RAVVISATA** l'opportunità di dotarsi di tale regolamento comunale al fine di poter avvalersi di uno strumento atto a garantire:

- il proficuo conseguimento da parte del Comune dei vantaggi offerti dalle potenzialità derivanti dalla normativa sopra richiamata;
- la trasparenza dell'attività amministrativa nella gestione delle proposte avanzate, regolamentandone lo svolgimento, garantendo uniformità e chiarezza di procedimento in rapporto alla specificazione delle modalità operative ed ai presupposti di ricevibilità delle proposte;

- la disciplina puntuale dei processi di approvazione, o diniego, delle proposte presentate;
- il rispetto delle normative vigenti;

DATO ATTO che il presente è stato esaminato dalla Commissione Consiliare competente in materia in data 28/03/2017;

VISTO il “Regolamento per la realizzazione di microprogetti di interesse locale”, composto da n. 11 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come emendato sulla scorta di quanto in premessa indicato;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e finanziaria ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

UDITA l'illustrazione del punto da parte del Sindaco;


Con voti nr. 08 favorevoli e voti n. 0 contrari regolarmente resi, su nr. 11 Consiglieri presenti e nr. 8 votanti, essendosi nr. 3 Consiglieri (Natale, Bronzina, Madrignani);

### **DELIBERA**

di APPROVARE il “Regolamento per la realizzazione di microprogetti di interesse locale”, composto da n. 11 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come emendato sulla scorta di quanto in premessa indicato.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
FABIANI CORRADO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 14 APR 2017 al 29 APR 2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Brugnato, li

14 APR 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14 APR 2017 per il decorso termine della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Brugnato, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA



**COMUNE DI BRUGNATO**  
**Provincia della Spezia**

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MICROPROGETTI E  
INTERVENTI DA PARTE DEI CITTADINI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 29.03.2017.

## **SOMMARIO**

- Art. 1. Oggetto, finalità e principi generali
- Art. 2. Definizioni ed ambito di applicazione
- Art. 3. Soggetto promotore
- Art. 4. Modalità di presentazione delle proposte
- Art. 5. Procedimento per l'approvazione o diniego della proposta
- Art. 6. Agevolazioni
- Art. 7. Atto d'obbligo relativo ai lavori
- Art. 8. Interventi di manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale
- Art. 9. Responsabilità del procedimento
- Art. 10. Verifiche in corso d'opera e finali
- Art. 11. Entrata in vigore



## **Art. 1. Oggetto, finalità e principi generali.**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione delle proposte e la successiva realizzazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà di cui all'art. 189 del d.lgs. 50/2016.
2. I microprogetti e gli interventi disciplinati dal presente regolamento sono quelli di interesse collettivo comunale che ricadono nel territorio del Comune.
3. Il presente regolamento disciplina altresì gli interventi sul patrimonio comunale effettuati nell'ambito del volontariato.
4. Le iniziative come sopra definite sono finalizzate in particolare al miglioramento della qualità del vivere urbano e alla valorizzazione e alla tutela dello spazio pubblico.
5. Allo scopo di agevolare l'intervento dei privati nelle attività dell'Ente, le presenti disposizioni vanno interpretate ed applicate nel significato più favorevole alla possibilità di addivenire alla manutenzione delle opere e beni pubblici.
6. Con apposita deliberazione la Giunta può stabilire la partecipazione comunale all'intervento proposto, a mezzo di proprie risorse finanziarie, umane o strumentali.

## **Art. 2. Ambito di applicazione.**

1. Possono costituire oggetto di proposta di microprogetti, gli interventi, i lavori od opere pubbliche di pronta realizzabilità relativi ad arredo urbano, verde pubblico, viabilità, sport, turismo, cultura, attività sociali.
2. Gli interventi proponibili mediante la metodologia disciplinata dal presente Regolamento non possono prevedere lavori od opere di entità superiore a euro 40.000,00, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusa l'IVA.
3. L'intervento proposto dovrà avere carattere di autonomia funzionale ovvero dovrà essere di per sé idoneo all'uso pubblico cui è diretto senza necessità di ulteriori stralci di completamento e non dovrà implicare alcun obbligo di cofinanziamento o la necessità di attività aggiuntive (di alcuna natura) da parte del Comune ad eccezione di quelle attività di supporto e/o di controllo previste dal presente Regolamento o di quelle espressamente disciplinate in apposita convenzione.

## **Art. 3. Soggetto promotore.**

1. Ai fini del presente Regolamento, per "cittadini organizzati" si intendono le persone fisiche e/o giuridiche, singole o associate, le quali possono proporre, quale Soggetto promotore, all'amministrazione comunale interventi di miglioramento dello spazio pubblico nei limiti di cui all'articolo precedente, anche se non inseriti nella programmazione comunale.
2. Nel caso di più soggetti, gli stessi devono conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi.

## **Art. 4. Modalità di presentazione delle proposte.**

1. Le proposte per la realizzazione degli interventi devono pervenire al Comune corredate della seguente documentazione (da graduarsi, quanto al contenuto, in rapporto alla natura, entità e complessità dell'opera da realizzare):
  - a) Istanza di presentazione del microprogetto, sottoscritta dal/i soggetto/i promotore/i, contenente la proposta di realizzazione degli interventi. Qualora il soggetto promotore sia una persona giuridica la domanda sarà sottoscritta dal legale rappresentante;
  - b) Relazione tecnica illustrativa e fascicolo di manutenzione;
  - c) Numero 3 (tre) Tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale (Stralcio – Pianta e Sezione): solo per opere di manutenzione straordinaria;
  - d) Computo metrico estimativo dei lavori da eseguirsi;
  - e) Schema di atto d'obbligo come da predisporre in accordo con l'amministrazione.

## **Art. 5. Procedimento per l'approvazione o diniego della proposta.**

1. La proposta è valutata sotto il profilo tecnico, finanziario e amministrativo da parte del responsabile del procedimento avvalendosi dei pareri dei responsabili dei settori competenti.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere, entro 20 giorni dalla presentazione, l'integrazione della documentazione, con sospensione dei termini.
3. Qualora la proposta non sia manifestamente realizzabile, il responsabile del procedimento adotta un motivato provvedimento di diniego, preceduto dalla comunicazione dei motivi di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990.
4. Qualora la proposta risulti accoglibile, il Responsabile del procedimento, conclusa l'attività istruttoria, provvede a proporre l'approvazione alla Giunta Comunale, che può approvare o motivatamente respingere la proposta qualora la stessa non sia ritenuta di pubblico interesse e/o pubblica utilità.
5. L'assenso o il diniego vengono comunicati al richiedente entro due mesi dalla presentazione della stessa.
6. La mancata approvazione della proposta nel termine di due mesi implicherà il diniego all'istanza di realizzazione dell'intervento. La mancata approvazione non comporta alcun riconoscimento economico per risarcimento spese, danni o indennizzi di qualsiasi natura a favore del/i soggetto/i promotore/i.
7. In caso di assenso alla proposta, i lavori possono essere eseguiti previa sottoscrizione di specifico atto di impegno/contratto e prestazione della polizza assicurativa di cui all'art. 7, comma 1, lett. b).

## **Art. 6. Agevolazioni.**

1. Gli interventi che rientrano nella previsione di cui all'art. 189, comma 5, del d.lgs. 50/2016 beneficiano delle agevolazioni ivi previste.
2. Gli interventi su aree di proprietà comunali previsti dal presente regolamento sono esentati dal pagamento della C.O.S.A.P. per la durata dell'intervento.
3. Gli interventi oggetto del presente Regolamento sono esentati dal pagamento di qualsiasi diritto di segreteria od onere istruttorio che l'ordinamento preveda ad unico beneficio del bilancio comunale.

## **Art. 7. Atto d'obbligo relativo ai lavori.**

1. L'intervento viene regolato mediante sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo nel quale sono, in particolare, stabiliti:
  - a) il contenuto, la durata temporale e le modalità di esercizio dell'intervento e le specifiche condizioni relative all'eventuale organizzazione di utilizzo dello spazio;
  - b) gli obblighi assunti a carico del promotore l'intervento ivi compresa la prestazione di una polizza assicurativa che tiene indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Detta polizza contro "tutti i rischi di cantiere" (C.A.R.) garantisce in forma "all risk" i danni causati, a contraenza e beneficio del Comune e assicurando l'impresa;
  - c) l'obbligo di avvalersi di impresa in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa vigente, in rapporto alla natura ed entità delle opere da eseguire;
  - d) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto;
  - e) l'acquisizione automatica delle opere realizzate a titolo originario al patrimonio indisponibile del Comune;
  - f) l'accettazione espressa delle norme del presente regolamento.
2. L'atto d'obbligo deve indicare una sola persona fisica (o legale rappresentante di persona giuridica) con piena e incondizionata rappresentanza di tutti i soggetti proponenti.
3. Lo schema di atto d'obbligo può essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte del Responsabile del procedimento.
4. Non si può dare inizio ai lavori prima della sottoscrizione dell'atto d'obbligo.
5. Il Responsabile del procedimento accerta che siano acquisiti tutti i pareri ed i nulla-osta necessari per dare avvio alle opere da parte del soggetto promotore, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.
6. L'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, provvisto di tutti i pareri ed i nulla osta necessari, conforme agli strumenti urbanistici, sostituisce a qualsiasi effetto il titolo edilizio.
7. L'area di intervento di proprietà pubblica viene consegnata in mera detenzione qualificata e finalizzata alla sola esecuzione delle opere approvate.

8. Tutte le opere propedeutiche all'avvio dei lavori, quali recinzioni, baracche di cantiere, pulizia e sgombero del materiale preesistente, sono a carico del soggetto promotore.

9. Il soggetto promotore o l'esecutore se diverso da questo, deve osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 81/2008, inclusa la nomina del coordinatore per la sicurezza.

10. In generale, le lavorazioni devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene le lavorazioni devono immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.

11. Tutto gli oneri economici derivanti dal rispetto delle norme e disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sono a carico del soggetto promotore a cui è attribuito, tra l'altro, il ruolo di Committente e Responsabile dei lavori.

#### **Art. 8. Interventi di manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale**

1. Gli interventi inerenti beni culturali e architettonici sottoposti a tutela della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti, con l'obiettivo che gli interventi siano effettuati in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.

2. Le procedure relative alle autorizzazioni di cui sopra sono poste in carico al Comune.

#### **Art. 9. Responsabilità del procedimento**

1. La responsabilità del procedimento di autorizzazione/diniego della proposta è in capo al Responsabile dell'Area Tecnica.

2. Il Responsabile di procedimento può graduare e/o limitare le previsioni di cui al presente regolamento per interventi rientranti nei casi seguenti:

- a) Interventi di lieve entità;
- b) interventi rappresentati sostanzialmente da forniture con posa in opera;
- c) Interventi di cui all'art. 1 comma 3 del presente regolamento.

#### **Art. 10. Verifiche in corso d'opera e finali**

1. Il soggetto promotore e attraverso questo il soggetto esecutore, hanno l'obbligo di consentire in qualsiasi momento al Responsabile del procedimento il libero accesso al cantiere ed alle opere parzialmente o totalmente eseguite.

2. La fine lavori è accertata dal Direttore dei lavori, su indicazione del soggetto promotore, mediante apposito verbale da cui si evinca la data di ultimazione dei lavori, il completamento delle opere, lo stato dei luoghi rispetto al progetto approvato.

3. Le opere realizzate sono soggette a certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore lavori.

#### **Art. 11. Norme conclusive**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvata.

2. Qualora in contrasto con specifiche disposizioni del presente regolamento, gli eventuali sopravvenuti interventi normativi nazionali o regionali in materia, se contrastanti con il contenuto dello stesso, prevarranno sugli stessi in attesa di uno specifico adeguamento regolamentare.